

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 31 LUGLIO 1920

« Con questo provvedimento viene esteso a tutti i militari studenti delle classi alle armi il trattamento dell'ante guerra.

« *Il ministro*
« I. BONOMI ».

Pestalozza ed altri. — *Ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere come intendano prendere in esame i desiderata degli studenti di ingegneria, classe 1899, dopo di aver prestato lungo servizio militare essi sono messi in condizione di non poter continuare gli studi senza preoccupazione, di doverli interrompere a brevi intervalli. Ritengono gl'interroganti che risponda a criteri di equità un provvedimento che abbia a metterli nelle condizioni di privilegio fatte agli studenti della classe 1900, a favore dei quali è stata ripristinata la disposizione di legge che concede il rinvio al 26° anno di età, del servizio militare ».

RISPOSTA. — « Il provvedimento invocato dagli onorevoli interroganti è già stato adottato.

« Si è disposto infatti che gli ufficiali di complemento studenti universitari della classe 1899, che ne facciano domanda, siano inviati in congedo temporaneo allo scadere della licenza già a loro concessa per ragioni di studio.

« Con questo provvedimento viene estesa a tutti i militari studenti delle classi ancora alle armi il trattamento dell'anteguerra.

« *Il ministro*
« I. BONOMI ».

Pietriboni. — *Al ministro per la ricostituzione delle terre liberate.* — « Per sapere le norme procedurali seguite dalla Commissione presso il Ministero per l'omologazione dei concordati nei risarcimenti dei danni di guerra. Se non creda che la Commissione e gli uffici di segreteria dalla stessa dipendenti devano uniformarsi ai principi generali che nel diritto giudiziario regolano il contraddittorio, ogni qualvolta la Commissione creda di far luogo a nuovi atti, dandosi alle parti interessate il diritto di conoscere le pronuncie interlocutorie od almeno la facoltà di prenderne visione, di produrre in relazione alle pronuncie stesse documenti e memorie e di essere anche sentite, se lo credano, alle udienze della Commissione ».

RISPOSTA. — « Al riguardo le comunico che l'articolo 2 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2422, domanda al ministro per le terre liberate la facoltà dell'approvazione dei concordati per risarcimento danni di valore superiore alle 500 mila lire: la Commissione cui accenna la S. V. On.ma

non è chiamata che ad assistere il ministro nell'esercizio delicato di tale facoltà. Essa ha pertanto carattere puramente interno e consultivo; e, come non si può riconoscere ai suoi provvedimenti alcun valore di decisione (tali essendo solo quelli del ministro), così non può logicamente ammettersi, dinanzi ad essa, un vero e proprio contraddittorio, l'esplicazione del quale presuppone sempre l'esercizio di un potere deliberante da parte dell'autorità dinanzi a cui si svolge.

« Conseguo da ciò che, come pienamente libera è la Commissione di disporre particolari indagini per meglio accertare gli elementi di fatto, sui quali, nei singoli casi, si fonda l'accordo tra l'intendente di finanza e il danneggiato di guerra, la stessa libertà di procedimento la possa portare ad ammettere le parti a produrre documenti o memorie o a fare deduzioni orali, semprechè lo ritenga necessario od opportuno per formarsi un esatto e completo giudizio e per esprimere un fondato parere.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DEGNI ».

Poggi. — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se, e in base a quali criteri dal gennaio ultimo scorso non si corrisponda più ai professori supplenti degli Istituti nautici e di tutte le altre scuole medie in Italia la seconda indennità mensile di caro-viveri concessa con Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1232, al personale straordinario avventizio ed assimilato di ciascuna Amministrazione dello Stato e perchè non siasi ancora provveduto al pagamento ai professori supplenti degli Istituti nautici dell'aumento percentuale del 30, 15 e 10 per cento corrisposto ai loro colleghi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, non ostante l'interessamento in proposito del Ministero della marina ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni di cui al Regio decreto 20 luglio 1919, n. 2232, concernente l'assegnazione di una seconda indennità caro-viveri, ebbero per fine di migliorare il trattamento economico del personale straordinario, avventizio od assimilato in servizio dello Stato, che non aveva ottenuto altro beneficio di aumento nella propria retribuzione.

« I professori supplenti delle scuole medie e degli Istituti nautici, ottennero invece con effetto dal 1° maggio 1919, un miglioramento delle retribuzioni orarie (Regi decreti 16 luglio 1919, n. 1186, e 30 novembre 1919, n. 2303) e quindi viene a mancare per essi il titolo alla seconda indennità caro-viveri.

« Il Ministero dell'istruzione per erronea interpretazione delle norme vigenti ammise in un primo